

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 167 DEL 26/10/2023

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo- Ammissione alla massa passiva di crediti erariali dell'Agenzia delle Entrate ed autorizzazione pagamento cartella 03420220018963890000 emessa sull'avviso di avviso di liquidazione di imposta di registro n.2021/007/SC/000000054/0/001.

L'anno duemila ventì tre, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 11:01, si è riunita presso la sede comunale, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019 ed Integrata con DPR del 25/09/2023, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- Dott.. ALOE Vincenzo, (Presidente);
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente);
- dott. SACCO Antonio (Componente);

assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, l'Istruttore Direttivo Daniele Ponte

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che con DPR 25/09/2023 la Commissione Straordinaria di Liquidazione è stata integrata di un nuovo componente in sostituzione del precedente dimissionario;



Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e pertanto si ferma alla data del 31 dicembre 2019;

VISTA

La cartella n°034 2022 001896389 0000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base dell'avviso di liquidazione di imposta n.2021/007/sc/000000054/0/001, emesso dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, e notificato al Comune di Belvedere Marittimo, a carico del Comune stesso, per: "Imposta principale di registro dovuta per la registrazione della sentenza civile n.73/2021 emessa dal Tribunale di Paola sez. Prima civile, per la causa iscritta con RG 100362/2010, di complessive €.362,42, "per registrazione provvedimento giudiziario ai sensi degli artt.2 e 37 del DPR n.131/1986. Sentenza repertoriata al n.73/21, OMISSIS"

PRESO ATTO

Che necessita procedere all'ammissione d'ufficio alla massa passiva delle predette imposte in quanto trattasi di crediti privilegiati, e relativi a fatti e/o atti antecedenti al 31.12.2019 (causa dell'anno 2010), e pertanto di competenza della gestione dell'OSL;

Che necessita autorizzare i pagamenti di che trattasi, senza riduzione in quanto crediti erariali privilegiati;

RICHIAMATI

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'organo straordinario di liquidazione);

-Il D.P.R .26/4/1986 n.131, artt.2 e 37;

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i., recante "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,


DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- Di ammettere alla massa passiva del dissesto il credito in premessa specificato, di cui alla cartella di pagamento 03420220018963890000, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3-Di autorizzare la liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione della provincia di Cosenza, la relativa somma di €. 362,42 - sul conto della gestione liquidatoria dell'OSL;
- 4-Di demandare al servizio finanziario - del Comune di provvedere ai relativi adempimenti;
- 5-di disporre, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione straordinaria di liquidazione" a cura dell'Ufficio di segreteria comunale;
- 6- Di disporre la notifica immediata del presente atto all'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Catanzaro e di Cosenza;
- 7- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi.;
- 8 -Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR Sezione di Catanzaro, nel termine di 30 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto e trasmesso a cura del segretario verbalizzante alla segreteria del Comune.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

- Dott.. ALOE Vincenzo,(Presidente);
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente);


Handwritten signatures in black and blue ink, corresponding to the names listed in the previous block. The black signature is for Vincenzo Aloe and the blue signature is for Antonietta Chiellino.

- dott. SACCO Antonio (Componente);



Il Segretario Verbalizzante

Daniele Ponte



Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come

prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2013 al 10/11/2013.

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

Il Responsabile
del Settore Amministrativo
DANIELE PONTE
Istruttore Direttivo

Belvedere Marittimo, il 26/10/2013

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2021/007/SC/0000QQ054/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAOLA (TDL)

Il DIRETTORE PROVINCIALE DE SENSI PIETRO
avverte

PONTE ELVIRA
NATA A BELVEDERE MARITTIMO (CS) IL 01/05/1955
DOMICILIATA IN
VIA CORRADO ALVARO N 71 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
IN QUALITA' DI ATTRICE

C.F. PNTLVR55E41A773A

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000054/2021

DEL 28/01/21 EMESSO DAL TRIBUNALE PAOLA

e per i seguenti motivi:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO AI SENSI
DEGLI ARTT. 2 E 37 DEL D.P.R. N. 131/1986.
SENTENZA REPERTORIATA AL N. 73/21 CHE, IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTORALE DI
RISARCIMENTO DANNI, A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 18-7-2009 NEL COMUNE DI
BEVEDERE MARITTIMO, CONDANNA PARTE CONVENUTA CORRISPONDERE L'IMPORTO DI EURO
7.908,81 OLTRE INTERESSI CALCOLATI IN EURO 902,00,.

TASSAZIONE:

--PER EFFETTO DELL'ART. 8 LETT. B) DELLA TARIFFA PARTE I D.P.R. N. 131/1986
APPLICATA ALIQUOTA DEL 3% SULLA CONDANNA E INTERESSI.

ATTORE: PONTE ELVIRA

CONVENUTO: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

N.B. DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO SI PREGA DI FAR PERVENIRE LA RICEVUTA
ALL'UFFICIO IN INTESTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	264,00
	TOTALE	264,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
CARLO RIZZUTO

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DE SENSI PIETRO



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 11/06/2022 sul sito internet dell'Agenzia
delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica: 776c433683 - ID documento: 09004e20c54a1303

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00189638 90 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Cosenza
 Via XXIV Maggio, palazzo K2000 - 87100 COSENZA
 su incarico di:

- Agenzia delle Entrate



Lotto di stampa n. 04702
 Gruppo: 0099

DESTINATARIO
 Sig.ra ELVIRA PONTE

VIA CORRADO ALVARO 71
 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

CRT

Cod. Fisc. PNTLVR55E41A773A

Gentile Sig.ra ELVIRA PONTE,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Registrazione atti giudiziari anno 2021	356,54
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 362,42**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.



www.agenziaentraterriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamento	Somme dovute	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	356,54	5,88	362,42	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.

RATEIZZARI

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Maurizio Grazzini ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).



Destinatario
Sig.ra ELVIRA PONTE
VIA CORRADO ALVARO 71
87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

notifica

Oggi / / lo sottoscritto _____ ho notificato questa cartella di pagamento
in _____

personalmente
al destinatario

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____
signor _____

che si è qualificat _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
 l'incapacità _____

il rifiuto _____

l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04702

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00189638 90 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002 **Destinatario** Cod. Fiscale PNTLVR55E41A773A



Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. CS

ELVIRA PONTE

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **ELVIRA PONTE** Euro **362,42**

Cod. Fiscale **PNTLVR55E41A773A**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00189638 90 000**

Codice CBILL **AJZ8Z** Codice modulo di pagamento **180034101372432543**

Cod. Fiscale Ente incaricato della riscossione **13756881002**

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



€ sul C/C n. **1033040476**

Euro

362,42



circuito bollettino postale BancoPosta

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario **ELVIRA PONTE**

Cod. Fiscale **PNTLVR55E41A773A**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00189638 90 000**

Codice modulo di pagamento **180034101372432543**

Tipo **P1**

Cod. Fiscale Ente incaricato della riscossione **13756881002**



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

<AUT. DB/SISB/GEN-P1 53291 DEL 20.09.2021>

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*.
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

segue

Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati:
COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza - ufficio territoriale di Paola
Contrada Sant'Agata 97027 PAOLA CS

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Registrazione atti giudiziari anno 2021

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Registrazione atti giudiziari anno 2021

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000000054 sottonumero 0 anno 2021
Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE PAOLA

Ruolo n. 2022/000415.

Reso esecutivo in data 18-07-2022.

Consegnato il 25-08-2022. Ruolo ordinario.

Partita: 8TDL 2021RAG22003A000418000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è PIETRO DE SENSI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza - ufficio territoriale di Paola, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2021	109T	Imposta di registro	264,00
2	2021	671T	Imposta di registro sanzione	79,20
3	2021	731T	Interessi tasse e imposte indirette	4,59
4	2021	940A	Costo della notifica degli atti	8,75

Totale

356,54

Totale da pagare (entro le scadenze)*

euro **356,54**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

segue

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
 - notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
- Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente allegghi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

segue



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo **RG 100362/2010** trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2020,

TRA

ELVIRA PONTE (C.F. PNTLVR55E41A773A), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Luigi Carlo Gentile

Attore

E

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (C.F.), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SABATO ARMANDO

Convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.7.20, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Ponte Elvira conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 12.036,63, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A sostegno della domanda assumeva; che in data 18.7.2009 alle h. 20:30 circa essa istante allorchè percorreva il Belvedere Marittimo il marciapiede di Via Giustino Fortunato all'altezza del civico n. 13 in prossimità dell'incrocio con Via della Repubblica cadeva rovinosamente a terra dopo aver inciampato a causa di una sconnessione ivi presente; che veniva trasportata presso il pronto soccorso della casa di cura Tricarico di Belvedere Marittimo ove le veniva refertato trauma distorsivo caviglia DX e SX, contusione ginocchio DX con escoriazione, contusione II dito piede DX, con prognosi gg. 4; che in data 20.7.2009 a causa di persistenti e forti dolori essa istante

veniva trasportata presso pronto soccorso dell'ospedale di Paola ove veniva diagnosticata trauma distorsivo caviglia SX e frattura falange ungueale del II dito del piede DX con prescrizione di visita specialistica ortopedica e 28 gg. di prognosi; che si sottoponeva a visita specialistica ove il consulente quantifica i danni come in atti. .

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune convenuto che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese.

Quindi la causa, espletata la trattazione e la fase istruttoria, nel corso della quale veniva prodotta documentazione, assunti interrogatorio formale e prova testimoniale nonché espletata consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni precisate all'udienza del 28.10.20 e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche veniva riservata per la decisione.

Osserva il giudicante che la domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Invero, occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa in data 18/7/2009, alle ore 20.30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede in Via Giustino Fortunato, del Comune di Belvedere Marittimo, giunta all'altezza del numero civico 13, inciampava a causa di una sconnessione ivi presente dovuta all'assenza di una mattonella di copertura sull'assunto dell'insidia ex art. 2043 c.c. e/o dell'omessa ex custodia ex art. 2051 c.c.

Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verifica di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.

Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocimento.

Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato l'asfalto al momento dell'incidente.

La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza; afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità

che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).

Nel caso di specie l'attrice, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto dell'assoluto stato di dissesto del marciapiede sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.

Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del *neminem laedere* - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade, in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di essa, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione del marciapiede; tuttavia, deve precisarsi che - vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n. 16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).

A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente stradale, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta - proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass. 1996, n. 340).

Tanto premesso in via di principio, osserva il giudicante che, nel caso di specie, è stato dedotto che alle ore 20:30 del 18.7.2009 nelle predette circostanze di luogo a causa della sconnessione del marciapiede che si presentava privo di una mattonella di rivestimento essa istante cadeva

rovinosamente a terra; dalle dichiarazioni testimoniali è univocamente emerso l'effettivo verificarsi dell'episodio di cui è causa nella sua dimensione storica così come descritta nell'atto di citazione.

A tale emergenza fattuali occorre aggiungere che la convenuta non ha offerto prova di un improvviso mutamento dello stato dei luoghi tale da non poter essere adeguatamente prevenuto e gestito dalla convenuta medesima e ciò in considerazione del fatto che (cfr. compendio fotografico allegato) nel luogo della mattonella vi sono cresciute erbacce di talchè l'assenza della stessa si era verificata da un cospicuo lasso di tempo; ed ancora le dimensioni ridotte della sconnessione del marciapiede, unitamente all'assenza di segnalazione alcuna, l'orario serale, la continuità cromatica unitamente all'orario serale nonchè le ridotte dimensioni rendono non esigibile da parte dell'istante alcun ulteriore comportamento in quanto l'istante poteva ragionevolmente fare affidamento sulla normale transabilità della strada medesima.

Né può alla luce di dette considerazioni ravvisarsi il fatto dell'uomo, tale da interrompere il nesso causale, ovvero la condotta dell'istante medesima, che se avesse usato l'ordinaria diligenza non confidando, usando l'ordinaria diligenza, sulla normale fruibilità del marciapiede avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, non potendosi alla luce delle emergenze in fatto ravvisare il fatto dell'uomo in quanto tale idoneo ad interrompere il nesso causale.

Passando alla determinazione del *quantum* dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti, si rileva che è stato riscontrato un danno biologico permanente nella misura del 3%, oltre ad un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, ulteriori giorni 20 al 50% nonché 50 giorni al 25% mentre sono state ritenute congrue € 567,81 per spese mediche.

Per il risarcimento del danno biologico subito dall'attore, che all'epoca dell'evento dannoso aveva l'età di anni 54, spetta pertanto la somma - in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano a seguito del noto orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12408/2011) - al valore attuale della moneta, di € 3.666,00 mentre per quello temporaneo spetta la somma di € 3.675,00.

Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'istante viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. predette tabelle) comprensivo del danno morale.

Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso

stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice, "nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana" (cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).

Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie, come sopra detto, nella sofferenza derivante dallo stato generale nonché dalla considerazione che i danni riportati sono stabilizzati e permanenti, non suscettibili di miglioramento (Cass. n. 11701/2009); del resto non sono stati dedotti elementi né sono emerse circostanze tali da far giustificare un'ulteriore adeguamento, in termini, di detta somma.

Dunque complessivamente compete all'attrice complessivamente la somma di € 7.908,81 su tale somma andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno; su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali, tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.

Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. al pagamento in suo favore della somma di 7.908,81 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- 2) CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che si liquidano, in € 178,00 per spese ed € 2.438,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata in corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.

Paola, 25.1.2021

Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli